

Scheda tecnica «Tassi d'interesse dell'Asga Pensionskasse»

1. Introduzione

L'Asga utilizza tassi d'interesse differenti a seconda dei vari aspetti commerciali, tecnici e amministrativi. Gli interessi sono basati sulle disposizioni di legge e stabiliti dal nostro consiglio di amministrazione. I rispettivi valori sono riportati sul nostro sito (www.asga.ch/it/chisiamo/cifre-indicative/).

i Nota:

L'attuale saggio minimo d'interesse LPP è pari all'1,25% (art. 15 LPP).

2. Interesse sull'avere di vecchiaia

L'avere di vecchiaia accumulato matura un interesse pari al tasso d'interesse LPP prescritto dalla legge. Il consiglio di amministrazione dell'Asga Pensionskasse stabilisce il tasso d'interesse nel corso dell'anno e il tasso d'interesse definitivo al 31 dicembre di ogni anno.

Il saggio minimo d'interesse LPP viene utilizzato anche per calcolare gli interessi sull'avere di vecchiaia minimo LPP e corrisponde ai requisiti del conto testimone attuariale che deve essere gestito.

i Nota:

Il conto testimone garantisce che le prestazioni siano sempre rispettate conformemente alle disposizioni di legge.

2.1 Procedura

Verso la fine dell'anno, il consiglio di amministrazione dell'Asga Pensionskasse rivede il tasso d'interesse definitivo a favore delle persone assicurate attive conformemente alle possibilità finanziarie. Dopo la costituzione di riserve e accantonamenti, eventuali fondi liberi sono distribuiti alle persone assicurate sotto forma di maggiorazione del tasso d'interesse e alle persone beneficiarie di rendite sotto forma di adeguamenti al rincaro.

Consentiamo a tutte le persone assicurate attive di partecipare agli utili della cooperativa con una chiave di ripartizione fissa. Se il grado di copertura si attesta tra il 112% e il 116%, remuneriamo l'avere di vecchiaia in modo vincolante con un tasso del 2,50%. Oltre il 116% applichiamo la formula $2,50\% + 0,50\% * (\text{grado di copertura} - 116)$. Il modello di partecipazione è valido fino a revoca.

Grado di copertura	Tasso d'interesse	
Fino al 112%	Decisione CdA	
112-116%	2,50% (decisione CdA)	Strategia di equilibrio
117%	3,00%	Strategia di partecipazione $2,50\% + 0,50\% * (\text{grado di copertura} - 116)$
118%	3,50%	
119%	4,00%	
120%	4,50%	
121%	5,00%	
122%	5,50%	

2.2 Diritti

Hanno diritto alla maggiorazione del tasso d'interesse le persone che al 31.12 del rispettivo anno erano assicurate attivamente presso l'Asga o che al 31.12 sono andate in pensione (la cui prestazione di vecchiaia è diventata esigibile al 1° gennaio dell'anno successivo).

In caso di uscita nel corso dell'anno o di pensionamento prima del 31 dicembre, non sussiste alcun diritto alla maggiorazione del tasso d'interesse: al momento dell'uscita il capitale di vecchiaia matura gli interessi sulla base del tasso d'interesse applicabile nel corso dell'anno. In caso di uscita nel corso dell'anno, la regola si applica in caso di successivo rientro. Anche in caso di prelievo anticipato per l'acquisto di un'abitazione di proprietà e nel calcolare la prestazione di libero passaggio in seguito a divorzio, per il versamento o il calcolo nel corso dell'anno non sussiste il diritto alla maggiorazione del tasso d'interesse. Lo stesso vale per i casi di decesso nel corso dell'anno.

Le persone beneficiarie di una rendita dell'AI ricevono inoltre una maggiorazione del tasso d'interesse sulla parte mantenuta della prestazione di libero passaggio se l'assicurazione passiva viene mantenuta per tutto l'anno.

2.3 Esempi

Esempio 1: uscita o pensionamento al 30.09.20xx senza diritto alla maggiorazione del tasso d'interesse

Avere di vecchiaia in data 01.01.20xx	CHF 50 000.00
Accrediti di vecchiaia fino al 30.09.20xx	CHF 2 250.00
Remunerazione secondo il saggio minimo d'interesse LPP per l'anno interessato, in questo esempio 1,25%	CHF 469.00
Avere di vecchiaia in data 30.09.20xx	CHF 52 719.00

Esempio 2: uscita o pensionamento al 31.12.20xx con diritto alla maggiorazione del tasso d'interesse

Avere di vecchiaia in data 01.01.20xx	CHF 50 000.00
Accrediti di vecchiaia fino al 31.12.20xx	CHF 3 000.00
Remunerazione secondo il saggio minimo d'interesse LPP per l'anno interessato, in questo esempio 1,25%	(CHF 625.00)
Remunerazione (compresa la maggiorazione del tasso d'interesse) in questo esempio 3,00%	CHF 1 500.00
Avere di vecchiaia in data 31.12.20xx	CHF 54 500.00

Nota:

Gli accrediti di vecchiaia per l'anno in corso sono accreditati sul conto di vecchiaia solo dopo la chiusura annuale e maturano quindi interessi non prima di questa data.

3. Tasso d'interesse tecnico

Il tasso d'interesse tecnico è decisivo per determinare il valore attuale (capitalizzazione) dei futuri pagamenti delle rendite. Serve come ipotesi di calcolo per stabilire l'entità degli interessi vitalizi sul capitale accantonato per il pagamento della rendita.

Nota:

Attualmente il tasso d'interesse tecnico è pari all'1,75%.

4. Tasso d'interesse proiettato

Il tasso d'interesse proiettato viene utilizzato per calcolare in anticipo gli averi di vecchiaia e le rendite di vecchiaia all'età di riferimento e corrisponde all'obiettivo previdenziale dell'Asga Pensionskasse. Il tasso d'interesse proiettato non è garantito.

L'Asga applica il seguente modello: in generale l'obiettivo è un tasso d'interesse proiettato del 2,00%. Se la persona assicurata sta per andare in pensione o andrà in pensione nell'anno di calcolo corrente, il saggio minimo d'interesse LPP è applicato nell'anno di pensionamento. L'aver di vecchiaia dichiarato nel certificato di previdenza all'età di riferimento (pensionamento) deve quindi corrispondere al calcolo del pensionamento alla stessa età.



Nota:

Attualmente il tasso d'interesse proiettato è pari al 2,00% e non è garantito.

5. Tasso d'interesse di riscatto

Il tasso d'interesse di riscatto è utilizzato per calcolare la somma di riscatto massima consentita conformemente a quanto previsto dall'art. 15, numero 5, e si basa sul principio dell'adeguatezza. Secondo la cosiddetta regola d'oro, l'interesse sull'aver di vecchiaia deve corrispondere alla crescita salariale media.



Nota:

Il tasso d'interesse di riscatto si basa sulla regola d'oro e di solito è pari al 2,00%.

6. Remunerazione dei conti per le riserve di contributi del datore di lavoro e fondi liberi

In caso di necessità, le nostre aziende affiliate possono disporre del conto per le riserve di contributi (RCDL) per costituire delle riserve di contributi del datore di lavoro e del conto del fondo di previdenza per il personale (FPP) per i fondi liberi.

Le informazioni relative ai tassi d'interesse sono disponibili sul nostro sito www.asga.ch alla voce «cifre indicative».

7. Tasso d'interesse all'uscita

Al momento dell'uscita dall'Asga, avete diritto alla prestazione di libero passaggio/prestazione d'uscita. Non appena riceviamo la notifica completa relativa all'impiego della prestazione di libero passaggio, trasferiamo la prestazione di libero passaggio al nuovo istituto entro 30 giorni con gli interessi. Tra il momento dell'uscita e il pagamento, la prestazione di libero passaggio matura interessi al saggio minimo d'interesse LPP.



Nota:

La prestazione di libero passaggio matura un interesse pari all'1,25% dal momento dell'uscita fino al momento del trasferimento.

Se dopo aver ricevuto la documentazione di pagamento completa non ricevete il nostro versamento entro 30 giorni, avete diritto anche all'interesse moratorio ai sensi dell'art. 7 OLP.



Nota:

L'interesse moratorio corrisponde al saggio minimo d'interesse LPP più l'1%.

8. Interesse moratorio sui ritardi nei pagamenti dei contributi

Nel caso in cui l'azienda affiliata non provveda a saldare una fattura dei contributi entro i termini stabiliti, verrà applicato un interesse moratorio conformemente a quanto previsto dall'art. 12 del nostro Regolamento delle spese.

 Nota:

Le fatture dei contributi non saldate saranno addebitate con un interesse moratorio conformemente a quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento delle

Questa scheda tecnica riveste esclusivamente carattere informativo e le indicazioni ivi contenute non danno luogo ad alcuna rivendicazione giuridica. Per la valutazione dei singoli casi si applicano esclusivamente le disposizioni legali e regolamentari.